

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1491 del 15 ottobre 2019

Disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.
Articolo 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "Discipline del benessere e bio-naturali".
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il disciplinare per il funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all'articolo n. 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8.
--

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto delle stesse, ha adottato la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 recante norme in materia di "*Discipline del benessere e bio-naturali*".

In particolare, l'articolo 4 della succitata legge regionale istituisce, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali (di seguito *Comitato*), definendone la composizione, il ruolo e le funzioni. Nello specifico il Comitato:

- a) propone alla Giunta regionale i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo volontario;
- b) propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali;
- c) esercita il monitoraggio sulle attività del settore con particolare riguardo agli aspetti di correttezza e qualità delle prestazioni e di tutela del rapporto fra operatori ed utenti e ne riferisce alla Giunta regionale.

Inoltre, il predetto articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2018, al comma 4, attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato.

Si ricorda, al riguardo, che il Comitato, nell'attuale composizione, è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 28 dicembre 2018.

Si propone, pertanto, di approvare il disciplinare per il funzionamento del *Comitato*, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce le modalità di funzionamento del *Comitato* medesimo. Si precisa che sulla proposta di disciplinare oggetto del presente provvedimento i componenti del Comitato hanno espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 maggio 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 "*Discipline del benessere e bio-naturali*";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 28 dicembre 2018;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il disciplinare di funzionamento del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, **Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.